



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.03.2010  
C(2010)1937

**SG-Greffe(2010) D/3536**

Autorità per le Garanzie nelle  
Comunicazioni (AGCOM)

Via delle Muratte, 25  
I-00187 Roma  
Italy

All'attenzione del  
dott. Corrado Calabrò  
Presidente

Fax: +39 06 696 44 933

Egregio dottor Calabrò,

**Oggetto: Decisione della Commissione relativa al caso IT/2009/1025: raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa**

**Decisione della Commissione relativa al caso IT/2009/1026: terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa**

**Decisione della Commissione relativa al caso IT/2009/1027: servizi di transito nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.**

**Articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE<sup>1</sup>: Osservazioni**

## **I. PROCEDIMENTO**

Il 18 dicembre 2009 la Commissione ha protocollato una notifica dell'*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* (AGCOM) contenente progetti di misura relativi alla seconda analisi di mercato per i mercati italiani i) della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, ii) della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa e iii) dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

La consultazione a livello nazionale<sup>2</sup> avviene contemporaneamente a quella a livello

---

<sup>1</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) - GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

comunitario e la scadenza per entrambe è fissata al 22 marzo 2010.

Il 20 gennaio 2010 è stata inviata ad AGCOM<sup>3</sup> una richiesta di informazioni e la risposta è pervenuta il 25 gennaio 2010. Informazioni aggiuntive sono state trasmesse il 29 gennaio e il 5 marzo 2010.

## **II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI MISURA**

### **II.1. Contesto**

Nell'aprile 2006 AGCOM aveva inviato notifiche relative ai mercati all'ingrosso per i) la raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, ii) la terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa e iii) i servizi di transito nella rete telefonica pubblica in postazione fissa<sup>4</sup>. Nei mercati della raccolta delle chiamate e *dei servizi di transito* (inclusi i servizi di transito a livello di singolo nodo, area urbana, gateway e nazionale) Telecom Italia è stata designata come operatore SPM e l'AGCOM ha imposto obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi mediante un meccanismo di "network-cap", contabilità dei costi, separazione contabile, servizi di carrier selection, carrier pre-selection e obblighi di fatturazione conto terzi. Nel mercato della *terminazione delle chiamate* sono stati designati come detentori di SPM Telecom Italia e 11 operatori alternativi di rete. L'AGCOM ha imposto a Telecom Italia obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione, contabilità dei costi, separazione contabile e controllo dei prezzi mediante un meccanismo di "network-cap" e agli operatori alternativi l'obbligo di adottare rimedi in materia di accesso, non discriminazione e di trasparenza nonché obblighi di controllo dei prezzi mediante l'imposizione di una tariffa massima di terminazione<sup>5</sup>. Nella sua lettera di osservazioni la Commissione ha invitato tra l'altro l'AGCOM a giustificare i rimedi asimmetrici imposti agli operatori alternativi, a predisporre un modello per il calcolo delle tariffe di terminazione degli operatori alternativi e a indicare un rigoroso periodo di transizione ("glide path") per la fissazione delle previste tariffe di terminazione simmetriche<sup>6</sup>.

### **II.2. Definizione del mercato**

#### *II.2.1. Il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

L'AGCOM definisce i servizi di raccolta come il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compreso il servizio di commutazione. L'AGCOM individua un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate,

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva quadro.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro.

<sup>4</sup> Notifiche protocollate rispettivamente con i numeri di caso IT/2006/0383, IT/2006/0384 e IT/2006/0385.

<sup>5</sup> Tra gli operatori alternativi l'AGCOM distingue tra "operatori infrastrutturali" e "operatori non infrastrutturali". Agli operatori alternativi non infrastrutturali è stato imposto esclusivamente un obbligo di trasparenza. La tariffa massima di terminazione per le chiamate terminate sulla rete degli operatori alternativi era stata inizialmente fissata a 1,54 centesimi di euro al minuto, prevedendo tuttavia una revisione annuale e un meccanismo di salvaguardia che avrebbe consentito all'AGCOM di fissare tariffe di terminazione più elevate in casi debitamente giustificati.

<sup>6</sup> SG-Greffe (2006) D/202771.

comprese tutte le chiamate originate in tecnologia di accesso PSTN/ISDN e VoIP di tipo managed, verso tutte le direttrici (locale, nazionale, internet dial-up, numerazione non geografica o mobile) per clienti residenziali e non residenziali. La dimensione geografica del mercato rilevante è nazionale.

### *II.2.2. Il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

L'AGCOM definisce i servizi di terminazione come il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compreso il servizio di commutazione. L'AGCOM individua il mercato rilevante per ciascuna rete fissa pubblica che effettua la terminazione di chiamate sulla propria rete PSTN/ISDN o VoIP di tipo managed con numerazioni geografiche. La dimensione geografica del mercato rilevante è nazionale.

### *II.2.3. I mercati dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa*

L'AGCOM definisce i servizi di transito come i servizi di trasporto di una chiamata su livelli di rete gerarchicamente superiori all'autocommutatore locale e distingue tra servizi di transito "nazionali" (trasporto della chiamata tra autocommutatori situati in aree gateway differenti), servizi di transito "gateway" (trasporto della chiamata tra autocommutatori situati in due diversi distretti telefonici) e servizi di transito "distrettuale" (trasporto della chiamata tra autocommutatori situati negli stessi distretti telefonici)<sup>7</sup>.

L'AGCOM ha esaminato la definizione dei servizi di transito sulla base dell'architettura di rete di Telecom Italia, che ha subito cambiamenti significativi rispetto alla prima revisione del mercato<sup>8</sup>, e ha concluso che i servizi di transito nazionali e gateway rientrano nello stesso mercato rilevante, mentre il mercato del transito distrettuale rimane distinto. Per quanto riguarda la *sostituibilità tra servizi di transito nazionali e gateway*, l'AGCOM ritiene che, per quanto sul versante della domanda la sostituzione tra servizi di transito nazionali e gateway sia ancora limitata, essa è presente invece sul versante dell'offerta, in quanto gli operatori che forniscono servizi di transito gateway devono appoggiarsi a una infrastruttura comparabile a quella backbone usata per fornire servizi di transito nazionali. Per quanto riguarda la *sostituibilità tra servizi di transito nazionali/gateway e distrettuali*, non si registrano sostituzioni né sul versante della domanda né su quello dell'offerta. L'AGCOM spiega che gli operatori interessati al transito delle chiamate tra due punti all'interno della stessa area distrettuale non possono sostituire tale servizio con servizi di transito nazionale che, per definizione, interessano autocommutatori appartenenti a distretti diversi<sup>9</sup>. Per quanto riguarda la sostituzione sul versante dell'offerta, gli operatori che offrono servizi nazionali di transito non sarebbero in grado di proporre servizi di transito distrettuale remunerativi, perché a tal fine sono

---

<sup>7</sup> Ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 novembre 1997 il territorio della Repubblica italiana è diviso in 232 distretti telefonici.

<sup>8</sup> L'AGCOM ha spiegato che la rete di Telecom Italia è stata costruita principalmente intorno a un primo livello composto da 628 commutatori o nodi locali SGU (Stadi di gruppo urbano) e a un secondo livello composto da 66 commutatori o nodi nazionali SGT (Stadi di gruppo di transito) che individuano 33 zone chiamate "aree gateway" (AG). Recentemente Telecom Italia ha sviluppato in parallelo all'architettura SGU/SGT una "rete di servizio multinazionale backbone" (BBN), una nuova rete di trasporto composta da 24 punti di accesso (basati su 12 coppie di nodi BBN) situati in 12 aree gateway. Di conseguenza Telecom Italia ha sostituito i nodi SGT con i nodi BBN.

<sup>9</sup> Ciascun distretto è servito da uno o più nodi SGU e il numero di tali nodi per distretto dipende essenzialmente dalla popolazione dello stesso.

necessari di punti di presenza su tutto il territorio nazionale oltre a un numero elevato di interconnessioni ad altre reti e alla possibilità di generare un volume critico di traffico di transito all'interno di un distretto.

L'AGCOM individua pertanto due mercati rilevanti per i servizi di transito all'ingrosso: i) *il mercato dei servizi di inoltro delle chiamate e di transito nazionale*, ovvero l'inoltro delle chiamate tra autocommutatori appartenenti a distretti differenti e ii) *il mercato dei servizi di inoltro delle chiamate e di transito distrettuale*, ovvero l'inoltro delle chiamate tra uno o più autocommutatori appartenenti allo stesso distretto.

### **II.3. Il test dei tre criteri e l'individuazione del significativo potere di mercato**

#### *II.3.1. I mercati dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa*

Poiché la raccomandazione del 2007 non include più i mercati all'ingrosso per i servizi di transito tra i mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, l'AGCOM ha effettuato il test dei tre criteri per entrambi i mercati individuati.

Secondo l'AGCOM il test ha dato esito negativo per il *mercato dei servizi di inoltro delle chiamate e di transito nazionale*, in particolare perché l'infrastruttura utilizzata da Telecom Italia per la fornitura di servizi di transito, sia nazionali che gateway, è stata sufficientemente replicata da infrastrutture di rete di lunga distanza alternative<sup>10</sup>. Data l'assenza di ostacoli forti e non transitori all'ingresso, una regolamentazione *ex ante* del mercato non è più necessaria.

L'AGCOM ha invece constatato che il *mercato dei servizi di inoltro delle chiamate e di transito distrettuale* continua a soddisfare il test dei tre criteri.

Per quanto concerne il *primo criterio*, l'AGCOM spiega che il mercato rimane caratterizzato da forti ostacoli all'ingresso dal momento che, a livello distrettuale, gli operatori alternativi non hanno replicato l'infrastruttura di Telecom Italia con lo stesso livello di capillarità, né hanno conseguito un numero sufficiente di interconnessioni dirette per un ingresso remunerativo nel mercato. La presenza di un operatore in un dato distretto è una condizione necessaria ma non sufficiente per fornire un servizio di transito a livello distrettuale. A tal fine è inoltre necessario, infatti, che l'operatore sia presente nel distretto con un nodo di commutazione e che sia direttamente interconnesso con un grande numero di operatori<sup>11</sup>. Il volume di transito degli operatori alternativi non ha ancora raggiunto un livello sufficiente da giustificare il costo dell'interconnessione distrettuale e per questo motivo molti operatori sono interconnessi con la sola Telecom Italia anche nei distretti in cui sono presenti altri operatori alternativi<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> In tutte 33 le aree gateway sono presenti quattro operatori principali [...] che hanno almeno un punto di interconnessione con un operatore diverso da Telecom Italia.

<sup>11</sup> Benché quattro operatori dispongano di punti di presenza nella maggior parte dei distretti, solo due operatori sono interconnessi con almeno un operatore alternativo in tutti i distretti in cui sono presenti. Cinque dei 15 operatori alternativi sono interconnessi soltanto con Telecom Italia nei distretti in cui sono presenti. Inoltre, benché alcuni operatori siano presenti in tutti i distretti, i punti di interconnessione da essi utilizzati non sempre corrispondono e ciò impedisce loro di offrire servizi di transito.

<sup>12</sup> I costi principali di interconnessione diretta sono quelli relativi all'infrastruttura (link, porte), alla gestione della rete (aggiornamento delle regole di instradamento e dei database), alla gestione dei servizi all'ingrosso (fatturazione) e alle spese amministrative e legali (accordi di interconnessione). L'AGCOM fornisce una stima dei costi medi di interconnessione diretta (esclusi quelli amministrativi e legali). L'analisi dei servizi di transito acquistati da operatori alternativi a livello locale ha evidenziato che i principali operatori acquistano in media meno di 300.000 minuti al mese, mentre il

Per quanto riguarda il *secondo criterio*, l'AGCOM sottolinea che tra il 2005 e il 2008 le quote di mercato sono rimaste elevate<sup>13</sup> e evidenzia l'indice contro l'assenza di condizioni di mercato dinamiche e le incertezze relative alla migrazione verso la nuova architettura di rete di Telecom Italia. L'AGCOM sottolinea altresì che il passaggio all'interconnessione IP in Italia potrebbe favorire nel medio termine l'istaurarsi di uno scenario più concorrenziale per il mercato del transito locale, riducendo il ruolo dei nodi SGU per i servizi di interconnessione<sup>14</sup>. L'AGCOM ritiene tuttavia che il processo di migrazione sia ancora lungo e che non sarà completato nel corso dell'attuale riesame del mercato. L'AGCOM sottolinea inoltre che la stessa Telecom Italia continua a gestire il traffico locale tramite i nodi SGU (livello di rete inferiore) nonostante instradi già il traffico nazionale attraverso i nodi BBN (livello di rete superiore). Quindi anche l'eventuale migrazione di tutti gli operatori alternativi verso i nodi BBN non comporterebbe automaticamente la fine dell'interconnessione ai nodi SGU<sup>15</sup>. Se gli operatori alternativi si interconnetteranno ai nodi BBN (e non più a quelli SGU), l'impatto sarà significativo solo in caso di migrazione parallela verso l'interconnessione IP e/o in caso di diffusione delle reti di accesso di nuova generazione (NGAN).

Il *terzo criterio* è infine soddisfatto in quanto l'AGCOM ritiene che il mercato del transito, che richiede interventi frequenti, non evolverà in direzione di un'effettiva concorrenza in assenza di regolamentazione ex ante.

Alla luce di quanto precede l'AGCOM intende designare Telecom Italia come avente SPM sul *mercato dei servizi di inoltra delle chiamate e di transito distrettuale*. Nel formulare le sue conclusioni in materia di SPM l'AGCOM ha tenuto conto dei seguenti criteri principali: quote di mercato, controllo di infrastrutture difficili da replicare, economie di scala, integrazione verticale e assenza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti.

### *II.3.2. Il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

L'AGCOM intende designare Telecom Italia come avente SPM sul mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. Nel formulare le sue conclusioni in materia di SPM l'AGCOM ha tenuto conto dei seguenti criteri

---

numero minimo di minuti di traffico da aggregare per rendere l'investimento economicamente redditizio varia da 560.000 a 897.000 minuti al mese (a seconda della lunghezza del circuito considerato: 5km, 16 km e 20 km).

<sup>13</sup> Secondo l'AGCOM le quote di mercato (in volume) di Telecom Italia nel 2008 erano ancora elevate (71,3% e 89,1% includendo l'autofornitura) in rapporto a quelle del 2005 (89,6% e 91,2% includendo l'autofornitura). In quattro distretti (Milano, Roma, Napoli e Torino) le quote di mercato di Telecom Italia sono scese al 64,1%.

<sup>14</sup> In questo caso, non dovendo più dipendere dai nodi SGU, gli operatori avranno una maggiore flessibilità in materia di autofornitura o di offerta di servizi locali di transito.

<sup>15</sup> L'AGCOM rileva in particolare alcune incertezze a livello tecnico concernenti la capacità di gestire l'intero traffico (compreso quello locale) esclusivamente attraverso i nodi BBN e sottolinea che gli operatori alternativi che hanno investito massicciamente nei nodi SGU, sia per la gestione del traffico commutato che per l'acquisizione di nuovi clienti con accesso diretto, sarebbero molto penalizzati a livello economico se tutto il traffico dovesse essere instradato attraverso i nodi BBN. A tutt'oggi solo un operatore che gestisce un volume di traffico di transito molto basso si interconnette soltanto a livello BBN (e non più a livello SGU) con Telecom Italia.

principali: quote di mercato<sup>16</sup>, controllo di infrastrutture difficili da replicare, economie di scala, densità, integrazione verticale e assenza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti

### *II.3.3. Il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

L'AGCOM intende designare Telecom Italia e tutti gli operatori di rete alternativi come aventi SPM sul mercato della terminazione delle chiamate sulla propria rete, dal momento che ciascun operatore è l'unico in grado di fornire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete (avendo di fatto una quota di mercato del 100%).

## **II.4. Rimedi di natura regolamentare**

### *II.4.1. I mercati dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa*

Poiché il *mercato dei servizi di inoltro delle chiamate e di transito nazionale* non richiede più una regolamentazione ex ante, l'AGCOM intende revocare gli oneri regolamentari attualmente imposti a Telecom Italia.

L'AGCOM intende imporre a Telecom Italia i seguenti obblighi sul *mercato dei servizi di inoltro delle chiamate e di transito distrettuale*: i) accesso, ii) trasparenza, iii) non discriminazione iv), controllo dei prezzi e v) contabilità dei costi. Per quanto riguarda i rimedi in materia di accesso, Telecom Italia è invitata a continuare a fornire servizi di inoltro e di transito a livello locale, non solo con le modalità di interconnessione dell'architettura tradizionale della tecnologia SGU (SS7) ma anche con quelle di interconnessione della tecnologia IP (nei nodi BBN)<sup>17</sup>.

### *II.4.2. Il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

L'AGCOM intende imporre a Telecom Italia i seguenti obblighi sul *mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*: i) accesso, ii) trasparenza, iii), non discriminazione iv) controllo dei prezzi e v) contabilità dei costi.

### *II.4.3. Il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

L'AGCOM intende imporre a Telecom Italia i seguenti obblighi sul *mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*: i) accesso, ii) trasparenza, iii) non discriminazione iv) controllo dei prezzi e v) contabilità dei costi. Analogamente a quanto indicato nella notifica precedente, l'AGCOM distingue tra operatori alternativi infrastrutturali e non infrastrutturali e intende imporre ai primi obblighi di i) accesso, ii) trasparenza, iii) non discriminazione e iv) controllo dei prezzi, e ai secondi soltanto obblighi di trasparenza<sup>18</sup>. Per quanto riguarda il controllo dei prezzi,

---

<sup>16</sup> Secondo l'AGCOM le quote di mercato (in volume) di Telecom Italia nel 2008 (80,4%) erano ancora elevate in rapporto a quelle del 2005 (93,6%) (e rispettivamente 92,2% e 99,2% includendo l'autofornitura).

<sup>17</sup> L'AGCOM intende in questo modo garantire agli operatori alternativi la possibilità di migrare dalla tradizionale rete TGS di Telecom Italia verso il nuovo piano di instradamento di Telecom Italia basato sull'architettura BBN.

<sup>18</sup> In questo senso l'AGCOM distingue tra gli operatori che offrono servizi di terminazione delle chiamate attraverso le proprie infrastrutture o le infrastrutture della rete locale (operatori alternativi infrastrutturali) e gli operatori minori che per offrire la terminazione delle chiamate devono affidarsi prevalentemente all'accesso a banda larga all'ingrosso (operatori alternativi non infrastrutturali).

l'AGCOM propone di fissare prezzi di terminazione sulla base di un approccio bottom-up per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) a partire dal 1° luglio 2010<sup>19</sup>. L'AGCOM propone di mantenere la simmetria delle tariffe di terminazione tra Telecom Italia e gli operatori alternativi (già sancita dalla delibera 251/08/CONS) una volta applicato il modello BU LRIC<sup>20</sup>.

### **III. OSSERVAZIONI**

La Commissione, sulla base della presente notifica e delle informazioni complementari fornite dall'AGCOM, formula le osservazioni in seguito esposte<sup>21</sup>.

#### **Il test dei tre criteri e la necessità di monitorare gli sviluppi della connettività di rete a livello distrettuale**

Secondo l'AGCOM permangono forti ostacoli all'ingresso nel mercato dei servizi di inoltro delle chiamate e di transito distrettuale dal momento che gli operatori alternativi non hanno ancora replicato l'infrastruttura di Telecom Italia con lo stesso livello di capillarità, né hanno conseguito un numero sufficiente di interconnessioni dirette per entrare sul mercato del transito all'ingrosso a livello distrettuale o per assicurarsi l'autofornitura dei servizi di transito distrettuale. Allo stesso tempo l'analisi dell'AGCOM dimostra che i principali operatori alternativi hanno già dispiegato la propria infrastruttura nella grande maggioranza delle aree distrettuali. L'AGCOM spiega che tali operatori non forniscono attualmente servizi di transito su larga scala a livello distrettuale, in quanto il traffico generato a livello locale è insignificante e pertanto un loro effettivo ingresso sul mercato (mercato merchant) non sarebbe redditizio.

La Commissione riconosce che, come indicato nelle conclusioni dell'AGCOM, esistono forti ostacoli all'ingresso sul mercato rilevante. Tuttavia, dato che diversi operatori alternativi di grandi dimensioni sono già presenti nella maggior parte dei distretti, essi sono in grado di entrare rapidamente nel mercato merchant e di fornire servizi di transito distrettuale una volta che ritengano redditizio interconnettersi direttamente con altri operatori alternativi. In tale ambito la Commissione desidera sottolineare la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi futuri della connettività della rete di trasporto (core network). La Commissione invita altresì l'AGCOM a effettuare un'analisi di mercato qualora nel corso della presente revisione si verificassero cambiamenti tali da determinare un'effettiva concorrenza nei servizi di transito a livello distrettuale.

#### **Efficacia della regolamentazione ex ante sul mercato del transito distrettuale**

La Commissione rileva che la quota di mercato molto elevata detenuta da

---

Secondo l'AGCOM gli operatori alternativi non infrastrutturali hanno meno possibilità di abusare del loro SPM rifiutando l'interconnessione, date le loro ridotte dimensioni e base clienti.

<sup>19</sup> Fino all'approvazione dell'offerta di riferimento relativa all'interconnessione per il 2010, l'AGCOM ritiene opportuno che Telecom Italia continui ad applicare i prezzi contenuti nell'offerta di riferimento per il 2009. Ne consegue che la tariffa di interconnessione a livello di singolo SGT è fissata a 0,57 euro al minuto.

<sup>20</sup> L'attuale dispositivo dei massimali tariffari (price cap) e il periodo di transizione ("glide path") applicabile agli operatori alternativi resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2010.

<sup>21</sup> Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro.

Telecom Italia sul mercato del transito a livello distrettuale è rimasta piuttosto stabile. In questo senso si chiede se la proposta dell'AGCOM di mantenere l'attuale regolamentazione a livello di SGU fornisca agli operatori alternativi incentivi per investire in interconnessione al livello inferiore di distretto, sia per entrare in modo efficace nel mercato merchant del transito distrettuale all'ingrosso che per assicurarsi l'autofornitura del proprio traffico. Analogamente, la proposta di regolamentazione dell'AGCOM non sembra fornire gli incentivi giusti per indurre gli operatori alternativi a migrare verso livelli superiori di rete e a investire in interconnessione a livello IP per instradare il loro traffico di transito distrettuale.

Secondo l'AGCOM la nuova architettura di instradamento e l'interconnessione a livello IP di Telecom Italia può ridurre drasticamente la necessità di servizi di interconnessione al livello inferiore della rete di Telecom Italia e, di conseguenza, diminuire gli ostacoli di accesso al mercato dei servizi di transito per gli operatori alternativi. A questo proposito la Commissione invita l'AGCOM a definire norme chiare per la migrazione e un periodo di preavviso in vista della scadenza dell'attuale regolamentazione di accesso a livello SGU per incoraggiare una migrazione tempestiva verso livelli superiori di rete e verso l'interconnessione IP per i servizi di transito.

### **La necessità di imporre a tutti gli operatori alternativi l'obbligo di un sistema di orientamento ai costi per il mercato della terminazione delle chiamate**

Analogamente a quanto indicato nella notifica precedente, l'AGCOM intende imporre agli operatori infrastrutturali obblighi di i) accesso, ii) trasparenza, iii) non discriminazione e iv) controllo dei prezzi, mentre gli operatori non infrastrutturali – di dimensioni inferiori e per lo più dipendenti dalle infrastrutture di altri operatori – saranno soggetti soltanto a obblighi di trasparenza. A tale proposito la Commissione fa presente che qualsiasi differenziazione dei rimedi imposti agli operatori SPM deve essere adeguatamente e obiettivamente giustificata. La Commissione ricorda inoltre che tutti gli operatori sono monopolisti per quanto riguarda la terminazione delle chiamate sulle loro reti e, normalmente, devono avere la capacità e gli incentivi per aumentare le tariffe di terminazione a un livello superiore ai costi. Come indicato nel considerando 7 della raccomandazione della Commissione sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE<sup>22</sup>, l'orientamento dei prezzi ai costi è ritenuto il miglior mezzo per risolvere a medio termine i problemi di concorrenza in tale mercato. La Commissione invita pertanto l'AGCOM a imporre in modo efficace un obbligo di modifica delle tariffe conformemente al principio dell'orientamento dei prezzi ai costi mediante una procedura che non imponga indebiti oneri procedurali ai piccoli operatori alternativi ma che fissi tariffe di terminazione simmetriche orientate ai costi da applicare a tutti gli operatori, come previsto dalla raccomandazione sulle tariffe di terminazione.

---

<sup>22</sup> Raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (raccomandazione sulle tariffe di terminazione), GU L 124 del 20.5.2009, pag. 67.

## **La necessità di imporre agli operatori alternativi tariffe di terminazione di chiamata su reti fisse che riflettano i costi di un operatore efficiente**

La Commissione invita inoltre l'AGCOM a imporre agli operatori alternativi un obbligo di controllo dei prezzi che rifletta i costi di un operatore efficiente che offre servizi di terminazione di chiamata su reti fisse. L'AGCOM propone di fissare per gli operatori alternativi tariffe di terminazione equivalenti a quelle di Telecom Italia a livello SGT. Ci si può chiedere tuttavia se il livello SGT sia tuttora rappresentativo dei costi di un operatore efficiente. Un numero più ridotto di punti di interconnessione degli operatori alternativi (rispetto a Telecom Italia) non dovrebbe determinare oneri di terminazione più elevati. La Commissione invita pertanto l'AGCOM a fissare le tariffe degli operatori alternativi al livello di un operatore efficiente, tariffe che potrebbero essere equivalenti al livello della tariffa fissata per la terminazione delle chiamate di Telecom Italia o al livello di costo sostenuto da un operatore che effettua la terminazione delle chiamate a livello dei nodi di interconnessione BBN/IP di Telecom Italia.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva quadro, AGCOM tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, comunicarlo alla Commissione.

La posizione della Commissione sulla notifica in oggetto non pregiudica eventuali posizioni che essa potrà adottare riguardo ad altri schemi di provvedimento notificati.

In conformità del punto 15 della raccomandazione 2008/850/CE<sup>23</sup>, la Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito web. La Commissione ritiene che le informazioni ivi contenute non abbiano carattere riservato. La invitiamo a comunicare alla Commissione<sup>24</sup> entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente se ritiene che, conformemente alle norme comunitarie e nazionali in materia di riservatezza dei dati aziendali, il presente documento contenga informazioni riservate che Lei desidera siano cancellate prima della pubblicazione<sup>25</sup>. La richiesta deve essere motivata.

Cordiali saluti  
Per la Commissione,  
Fabio Colasanti  
Il Direttore generale

---

<sup>23</sup> Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, GU L 301 del 12.11.2008, pag. 23.

<sup>24</sup> La richiesta dovrà essere trasmessa per e-mail a: [INFSO-COMP-ARTICLE7@ec.europa.eu](mailto:INFSO-COMP-ARTICLE7@ec.europa.eu) oppure per fax: +32.2.298.87.82.

<sup>25</sup> La Commissione può informare il pubblico dell'esito della sua valutazione prima del termine dei tre giorni.